

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 11450 Anno 2019**

**Presidente: DI IASI CAMILLA**

**Relatore: CAPRIOLI MAURA**

**Data pubblicazione: 30/04/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 21026-2014 proposto da:

DEDEM AUTOMATICA SRL, elettivamente domiciliato in  
ROMA VIA LAVINIO 15, presso lo studio dell'avvocato  
GIOVANNI BIZZARRI, che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

ICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE  
TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE  
TABLO', rappresentato e difeso dall'avvocato  
ALESSANDRO CARDOSI;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 22/2014 della COMM.TRIB.REG. di  
TORINO, depositata il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2019

2236

consiglio del 11/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURA  
CAPRIOLI.

Fatto

Ritenuto

Rg 21026/2014

La società Dedem Automatica s.r.l. impugnava avanti alla CTP di Torino l'avviso di accertamento emesso dalla I.C.A. s.r.l.,appaltatrice del servizio di riscossione per il Comune di Collegno-con cui era stato chiesto il pagamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2010 pari ad € 668,00 oltre ad interessi e sanzioni in relazione a pretesi impianti pubblicitari .

Si costituiva la società Ica s.r.l. istando per il rigetto del ricorso.

Con sentenza nr 22/2014 la CTR di Torino rigettava il ricorso ritenendo non sussistenti i presupposti per fruire dell'esenzione prevista dalla normativa 8 art 17 comma 1-bis del d.lvo 1993 nr 507).

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Dedem Automatica s.r.l. basato su un unico articolato motivo

La società, giusto controricorso, chiede che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, comunque, rigettata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie integrative.

Diritto

Considerato che

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art 17,comma 1 bis del decreto legislativo 1993 nr 507,dell'art 10,comma 1,lett B bis,della legge 28.12.2001 nr 448,dell'art 2 bis della legge nr 75/2002 e dell'art 2 capo tre del decreto 7.1.2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4.4.2003 nr 79.

La ricorrente, premesso di essere un'azienda che opera attraverso postazioni, site in spazi privati e pubblici, di strutture destinate alla riproduzione fotografica sostiene che i cartelli e le scritte ivi apposte costituiscono l'insegna delle stesse, in quanto destinate alla comunicazione al pubblico dello specifico servizio offerto da ciascuna postazione.

Afferma infatti che la cabina rappresenterebbe il luogo ove la Dedem svolge la propria attività.

La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nell'escludere la natura di insegne ai mezzi esposti sulle attrezzature in questione, ponendosi peraltro in contrasto con il principio espresso da questa Corte (Cass., sez. 5, 30/10/2009, n. 23021 e Cass. 4/3/2013 n. 5337), secondo il quale il *D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17*, comma 1-bis, aggiunto dalla *L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10*, non consentirebbe di introdurre distinzioni in ordine all'eventuale presenza di un possibile "concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna".

La pronuncia della CTR, peraltro, si porrebbe in manifesta violazione del D.M. 7 gennaio 2003 del Ministero dell'economia e della finanze che, nel dettare le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni, all'art. 2, capo 3, precisa che "rientrano nella fattispecie esenti anche le insegne di esercizio che contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti, ad eccezione del caso in cui questi ultimi siano contenuti in un distinto mezzo pubblicitario esposto, cioè in aggiunta ad una insegna di esercizio..."

Per priorità logica va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente .

In particolare lamenta che la parte del ricorso dedicata alla descrizione delle fasi processuali di primo e secondo grado sarebbe affetta da incompletezza perchè riporta solo il contenuto delle doglianze della ricorrente DEDEM, omettendo completamente di dare conto delle difese svolte dalla I.C.A. s.r.l. nei due gradi di giudizio.

L'eccezione è infondata.

Giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare

una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto ( Cass 5640/2018)

Ne deriva che la prescrizione posta dal cit. art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, può ritenersi osservata quando dal ricorso, ancorchè non siano esplicitate le difese in diritto svolte dalla parte resistente nei diversi gradi di giudizio, queste risultino agevolmente desumibili in ragione della narrazione complessiva della vicenda processuale, tenuto anche conto della materia del contendere e delle ragioni di fatto e di diritto fatte valere dalla parte ricorrente.

Nella specie, la ricorrente ha precisato che la controversia ha avuto ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per il pagamento di imposte comunali relative ad impianti pubblicitari apposti su cabine per riproduzioni fotografiche e che i motivi di impugnazione si fondavano sulla pretesa esenzione dall'imposta per non avere i mezzi in questione carattere pubblicitario, ricorrendo i requisiti di dimensione e di scopo propri dell'insegna di esercizio esente dall'imposta stessa; la ricorrente ha altresì riportato, sia pure succintamente, le decisioni di primo e di secondo grado, con le relative ragioni, fondate sulla ritenuta natura di messaggi pubblicitari delle postazioni in discorso e sulla loro non equiparabilità a sedi secondarie: tale ricostruzione del fatto sostanziale e processuale appare sufficiente per comprendere i fatti di causa nonché la posizione difensiva della parte resistente, evidentemente ferma nel qualificare siccome pubblicitarie le strutture assoggettate all'imposta in contrapposizione alla avversa pretesa di accedere all'esenzione, e, soprattutto, risulta sufficiente per consentire alla Corte di operare una piena valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Nel merito, il motivo è infondato.

La CTR, sul punto, ha ritenuto che i pannelli apposti sulle cabine in questione non hanno la caratteristica di insegna di esercizio " costituendo piuttosto " beni strumentali" che rendono possibile la prestazione di servizio ma non possono essere connotate quali sedi secondarie sicchè devono essere assoggettate ad imposta pubblicitaria.

La ricorrente assume, invece, che il giudice tributario avrebbe dovuto riconoscere l'esenzione dal tributo, come prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1994, art. 17, comma 1-bis, in ragione del fatto che le scritte sono apposte sulla cabina che rappresenta un punto di unità produttiva e sede secondaria della società

Giova ricordare che, in linea generale, i presupposti applicativi dell'imposta di cui si discorre sono disciplinati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, a mente del quale "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

A sua volta, il medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, stabilisce i casi di esenzione dall'imposta, prevedendo al comma 1 bis, per quanto qui rileva, che "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati". Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2 bis, comma 6, convertito in L. 14 aprile 2002, n. 75, ha poi chiarito che "si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al Reg. di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, comma

1, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1".

Di analogo tenore è il richiamato *D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47, comma 1*, che definisce "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. "

Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all'imposta (*Cass., sez. 5, 11/05/2012, n. 7348,*).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, in cui pacificamente si discorre di pannelli apposti su distributori automatici (cabine per foto, foto per documenti, fototessera, ecc.), ai fini della applicazione dell'esenzione ai sensi della norma invocata dalla ricorrente, correttamente la sentenza impugnata ha in primo luogo valutato se le postazioni di distribuzione automatica possano essere configurate quali "sedi" di svolgimento dell'attività commerciale, giungendo correttamente ad escludere tale possibilità.

Non è rinvenibile infatti altra nozione normativa, ai fini civilistici, di sede delle persone giuridiche (qual'è l'odierna ricorrente, in quanto società di capitali avente, quindi, personalità giuridica), se non quella formale (c.d. sede legale) risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto (*cfr. artt. 46 e 16 c.c.*), alla quale si aggiunge correntemente, per l'equiparazione a determinati effetti nei confronti dei terzi, la nozione di sede effettiva, tale intendendosi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti (*cfr. Cass., sez. L, 12 marzo 2009, n. 6021, Rv. 607263 - 01; Cass., sez. L, 13 aprile 2004, n. 7037, Rv. 572032 - 01*).

Sempre nello stesso senso vanno richiamati i precedenti di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che per la stessa fattispecie ha escluso la riconducibilità delle macchinette al concetto di "sede" (cfr. Cass nr 7783 e 7781 del 2019).

Tanto premesso, risulta di intuitiva evidenza che le cabine per fototessera e/o le postazioni automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte nè al concetto di sede legale nè a quello di sede effettiva di esercizio dell'attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.

A tali considerazioni deve aggiungersi l'ulteriore rilievo, decisivo al fine di escludere che al punto automatico di esercizio dell'attività possa attribuirsi la qualificazione di "sede", che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di una norma, quale il menzionato *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17*, comma 1 bis, che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr. *Cass., sez. 5, 30/12/2014, n. 27497*, in motivazione).

La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente affermato che le cabine automatiche non possono considerarsi "sede" della società, ed è conseguentemente pervenuta ad una corretta decisione di esclusione del diritto all'esenzione, atteso che tale circostanza osta all'applicabilità del *D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17*, comma 1 bis, invocato dalla ricorrente.

Sotto diverso profilo si deve valutare se espressioni del tipo di quelle usate "Stampa qui la foto", "Foto Tessera", "Fotofun" possano essere qualificate giuridicamente come insegne.

Ora per quanto a detto termine non sia stata data una espressa definizione normativa è pacifico che l'insegna che trova la sua ragione d'essere nel quadro e all'interno dei segni distintivi, deve presentare particolari caratteristiche identificative.

Ciò posto alle espressioni sopra indicate non può essere attribuita nessuna valenza distintiva indicando le stesse in termini generici il tipo di attività che integra il servizio offerto, e pertanto ponendosi sul piano dell'oggetto piuttosto che su quello del soggetto.

Considerazioni queste che portano a ritenere inconferenti le argomentazioni impiegate dalla ricorrente relativamente alla pretesa classificazione della cabina come luogo dove la Dedem svolge la propria attività ed eroga il servizio, Servizio che può essere tutelato ove il segno utilizzato, ma non è come si è visto il caso qui esaminato, sia diretto a garantirne la non confondibilità.

In questi termini non assume una valenza significativa qualsiasi richiamo a precedenti che facciano capo al momento pubblicitario dell'insegna, essendo anch'essa riconducibile alla funzione distintiva nel caso in esame del tutto assente.

Resta assorbito l'ulteriore argomento dedotto dalla società ricorrente in riferimento alla asserita irrilevanza, ai fini dell'applicabilità della esenzione, dell'eventuale concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria della insegna stessa, siccome desumibile dal precedente di questa Corte n. 23021 del 2009 e dal D.M. 7 gennaio 2003, art. 2, capo 3: tale questione, infatti, attiene al contenuto dell'insegna e presuppone che si tratti di "insegna" installata nella "sede" dell'attività cui si riferisce, requisito che, per quanto sopra evidenziato, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.

Esclusa l'applicabilità dell'esenzione, la sentenza impugnata ha quindi correttamente confermato il rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla DEDEM AUTOMATICA, ritenendo, con accertamento in fatto non censurato nè censurabile in questa sede, che i pannelli apposti sul perimetro esterno degli apparecchi automatici non possono essere equiparati alle insegne di esercizio costituendo spazi provvisti di una autonoma rilevanza pubblicitaria costituendo beni strumentali che rendono possibile la prestazione del servizio.

Nè la ricorrente ha mai prospettato nei gradi di merito (e tantomeno in questa sede) che la comunicazione così realizzata possa essere ricondotta ad altre ipotesi di esenzione, e specificamente a quelle previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. a) e b), con riferimento alle insegne non riconducibili nella nozione di "insegna di esercizio", contemplata dalla sola ipotesi di cui al medesimo D.Lgs., art. 17, comma 1 bis.

Il ricorso va rigettato.

La peculiarità della fattispecie e l'assenza di specifici precedenti di legittimità alla data di proposizione del ricorso rendono equo compensare interamente tra le parti le spese del presente grado.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (notifica del 14 giugno 2013), ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

rigetta il ricorso ; compensa le spese della presente fase;

dà atto ,ai sensi del DPR nr 115 del 2002 ,art 13,comma quater,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 11.4.2019.

Depositato in Cancelleria il